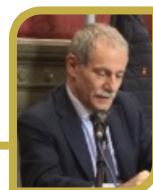




### Su verità e diritto. Un libro di Roberto Conti e Antonio Ruggeri



Giuseppe Vettori

Prof. emerito dell'Università di Firenze

**SOMMARIO:** 1. Il diritto alla verità fra categorie e negazioni. La lezione di Leonardo Sciascia.  
– 2. Costituzione e verità. – 3. Il pensiero dei civilisti e dei processualisti.

#### 1. Il diritto alla verità fra categorie e negazioni. La lezione di Leonardo Sciascia

Un bel libro recente<sup>1</sup> torna su di un tema senza tempo caro a tutti coloro che sono chiamati, ogni giorno, a cercare la verità.

I due autori ci conducono per mano, ciascuno con la propria esperienza e cultura attraverso una pluralità di temi, visioni e suggestioni. Sino ad un affresco a cui bisogna avvicinarsi da distanze diverse per cogliere la bellezza dei dettagli e la profondità del contesto. Che aiuta a confrontarsi con una parola che tiene unite le generazioni, richiama il legislatore al suo dovere, impone all'interprete un peso grande. Un diritto quello alla verità, che va rispettato e adempiuto da chi governa, giudica, insegna, indaga il pensiero e illumina la vita. Il libro ha il merito di tener vivo, con straordinaria profondità, questo compito.

L'impianto del giurista non poteva che muovere dall'obbligo positivo dello Stato di garantire la verità e dalle sentenze delle Corti anche sovranazionali che attuano quel diritto come parte di un processo di conoscenza e di una cultura diffusa da incrementare e promuovere sulla traccia di grandi Maestri. Da qui l'analisi attenta delle opere di Leonar-

---

<sup>1</sup> CONTI e RUGGERI, *Verità e diritto. Dialoghi su Costituzione, giustizia e umanità*, con Prefazione di M. Serio, Napoli, 2026.

do Sciascia con interventi molto belli dei due autori<sup>2</sup> nel sottolineare la necessità, cara a Sciascia, di dar voce agli ultimi in uno sforzo secolare riassunto da chi ha dedicato a quel tema riflessioni acutissime. Sino a ricordare l'epitaffio che il grande autore aveva scelto per sé. “‘Ha contraddetto e si è contraddetto’ come a dire che sono stato vivo in mezzo a tante ‘anime morte’ a tanti che non contraddicevano e non si contraddicevano”. Dunque, un grande letterato, in perenne dialogo con chi si è posto la domanda secolare sulla funzione e “sul ruolo che la verità riveste nell’ambito della politica e dei rapporti di potere<sup>3</sup>, ma anche con chi nega ogni rilievo giuridico a quel termine<sup>4</sup>. E in piena sintonia invece con qui si confronta con la parola. Essenziale per il diritto. Per una ragione evidente.

Il diritto cerca la verità e allo stesso tempo crea verità, senza assoluti ma con strumenti precisi. Il sillogismo critico che muove da idee condivise nella società, nella teoria e nella prassi. Il precedente che si consolida ed è tramandato. La Retorica delle buone ragioni che sa convincere e persuadere. L'equilibrio connaturato ad ogni manifestazione o immagine della Giustizia. Il convincimento e la capacità di persuasione<sup>5</sup>. Tutto ciò non isola il pensiero in un’astratta contemplazione perché i valori non esistono in un cielo lontano<sup>6</sup>, non prescindono dal nostro impegno nel mondo, ma devono confrontarsi con l'esistenza e con la particolarità della vita<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> RUGGERI, *In tema di diritto verità e giustizia nell'opera di Leonardo Sciascia*, Presentazione al volume di Cavallaro e Conti, Bari, 2021 e ora in CONTI e RUGGERI, *Verità e diritto*, cit., 55 ss.

<sup>3</sup> FOUCAULT, *Il coraggio della verità* che va alla ricerca “nell’ambito della democrazia, un certo numero di condizioni etiche che sono irriducibili alle regole formali del consenso ma che fanno appello alla dimensione morale individuale: il coraggio di fronte al pericolo e la coerenza”.

<sup>4</sup> N. IRTI, *Diritto senza verità*, Roma-Bari, 2011; ZAGREBELSKY, *Contro l'etica della verità*, Roma-Bari, 2008, 165.

<sup>5</sup> Traggo queste osservazioni dal mio testo VETTORI, *Dalla dogmatica all'ermeneutica critica. Il percorso di Giuseppe Benedetti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 4, 1203 ss., in part. 1219 ss., ove ricordo un grande Maestro di verità e Giustizia e alcune sue opere fondamentali sul nostro tema: BENEDETTI, *La contemporaneità del civilista*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di Scalisi, Milano, 2004, 1229 ss.; Id., *Oggettività esistenziale dell'interpretazione: studi di ermeneutica e diritto*, Torino, 2014; Id., *Fattispecie e altre figure di certezza*, in *Pers. merc.*, 2015, 67 ss.; Id., *Ritorno al diritto ed ermeneutica dell'effettività*, in *Pers. merc.* 2017, 513 ss.; *Sull'incertezza del diritto. Dal dogma della certezza a un'ermeneutica critica*, Bologna, 2020, 137 ss.

<sup>6</sup> Fondamentale lo scritto di un altro grande Maestro: SCALISI, *Per un'ermeneutica giuridica “veritativa” orientata a giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1259 ss.

<sup>7</sup> BALDUCCI, *La verità e le occasioni*, Alba, 1960, 101-102: “abbiamo perso la verità perché abbiamo disgiunto le belle idee dai fatti umili. Volete sapere che cosa è l'illuminismo, il risorgimento, il materialismo storico, il liberalismo? Venite e vedete, toccate i fatti con mani sicure, senza timore di sporcarvele, fissate nei fatti vivi il tortuoso bacillo dell'errore”.

## 2. Costituzione e verità

Il tema è affrontato con grande lucidità. Se ne parla con riferimento alla verità<sup>8</sup> e con riguardo alla Corte interamericana dei diritti dell'uomo e con la Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>9</sup> e il tema si intreccia con la diversità delle opinioni sul tema nel dibattito attuale. Ove si afferma che le categorie e i principi millenari del diritto privato non possono essere sostituiti da pochi principi costituzionali a cui affidare la soluzione di ogni problema<sup>10</sup>, si avverte la necessità di rimettere ogni cosa al suo posto fra legalità dei codici e legalità costituzionale tramite i principi di causalità e consequenzialità<sup>11</sup>, si torna a ipotizzare una dogmatica capace di dare unità e metodo al sistema privatistico<sup>12</sup>. Si parla “di una complessità dei due livelli di legalità ove legislazione e giurisdizione si affiancano e cooperano all’attuazione della Costituzione”<sup>13</sup>. Con un fine preciso eliminare “zone franche” nella tutela dei diritti fondamentali<sup>14</sup>, e l'utilizzo di un approccio di natura sistematica che richiama l'insegnamento di Luigi Mengoni<sup>15</sup>. Questa diversità non può oscurare un monito fortissimo.

“Il disinteresse per la verità porta lentamente ma inesorabilmente a scivolare verso il totalitarismo, per il quale, come ha scritto Hannah Arendt, i sudditi ideali non sono tanto quelli ideologicamente convinti, ma ‘la gente per la quale la distinzione tra fatto e finzione (cioè, la realtà dell’esperienza) e la distinzione tra vero e falso (cioè, i canoni del pensiero) non esistono più’”<sup>16</sup>.

<sup>8</sup> RUGGERI, *Costituzione e verità (prime notazioni)*, in *Verità e diritto*, cit., 121 ss.

<sup>9</sup> RUGGERI, *Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto*, in *Verità e diritto*, cit., 161 ss.; ID., *Tornando a riflettere sulla verità. dal punto di vista del diritto costituzionale*, ivi, 209 ss.; ID., *Verità religiose e verità costituzionali a confronto: il profondo significato per la teoria giuridica di talune sostanziali convergenze*, ivi, 255 ss.

<sup>10</sup> D'AMICO, *Diritto privato e Costituzione. Un dialogo necessario, ma problematico*, in V. Roppo, C. Scognamiglio, Simoncini, Vettori (a cura di), *Costituzione e diritto privato, Dialoghi*, Torino, 2026, 1 ss.

<sup>11</sup> LUCIANI, *La Corte costituzionale e il diritto civile*, ivi, 49 ss.

<sup>12</sup> CASTRONOVO, *Dogmatica del diritto*, Milano, 2024.

<sup>13</sup> NAVARRETTA, *Corte costituzionale e diritto privato: la funzione del metodo sistematico e i limiti della Drittwirkung.*, in *Costituzione e diritto privato*, cit., 59 ss.

<sup>14</sup> SILVESTRI, *Drittwirkung*, in *Costituzione e diritto privato*, cit., 119 ss.

<sup>15</sup> NAVARRETTA, *Corte costituzionale e diritto privato: la funzione del metodo sistematico e i limiti della Drittwirkung*, ivi, 59 ss.

<sup>16</sup> ARENDT, *The Origins of Totalitarianism*, III, New York, 1962, 474, lo scritto è citato ora da LEONE XIV, *Magnifica humanitas. Lettera enciclica sulla custodia della Persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale*, Roma, 2026, 137.

### 3. Il pensiero dei civilisti e dei processualisti

Un lucido pensiero ruota attorno a una premessa. Le leggi non sono né buone né cattive né vere né false, ma solo un atto umano che segue certe procedure e deve essere ordinato in un sistema coerente di concetti che lo riassumono e coordinano<sup>17</sup>. Gli stessi diritti fondamentali sono sottratti alle leggi ordinarie, ma esistono solo se esiste una volontà umana a sorreggerli. In mancanza cadrebbero del tutto con un tratto di penna. Sicché non ci sarebbe un senso unitario dell'agire umano e la volontà dovrebbe aggrapparsi al salvagente di forme e procedure che permangono nel tempo e compensano la carenza di affidabili contenuti. Da qui l'idea di un *nichilismo* e di un *formalismo*<sup>18</sup> legati da una visione comune e una premessa: "la verità nel diritto è la verità stessa dell'azione nel suo farsi, nel concreto dispiegarsi dei suoi valori". Mentre il diritto del nostro tempo è "*diritto senza verità*, dominato da ideologie politiche"<sup>19</sup> che identificano legittimità e legalità<sup>20</sup>.

Contro questa visione c'è un ampio spazio per una verità umana affidata agli uomini, e alla loro ricerca, senza assoluti, attraverso il processo<sup>21</sup> o un percorso che muove dalla dignità di ogni uomo, dai diritti e dai doveri fondamentali, dalla buona gestione della cosa pubblica<sup>22</sup>. Sentieri illuminati da figure straordinarie<sup>23</sup>, da costruttori di verità e dal valore delle parole<sup>24</sup>.

Solo qualche esempio.

Si parla di Verità nell'ambito della politica e dei rapporti di potere e della necessità di isolare "nella democrazia un certo numero di condizioni etiche che sono irriducibili alle regole formali del consenso ma che fanno appello alla dimensione morale individuale, al coraggio della verità, la coerenza, la fedeltà "alla propria missione essenziale. In tal modo la verità è al tempo stesso provocazione pubblica e pratica filosofica che comporta di dire le cose come stanno, di non ignorare la gravità delle ingiustizie, secondo, senza o contro il diritto".<sup>25</sup> Senza "timori di sorta in merito alla radicalità inaudita delle conclusioni e delle lotte per difenderle, tanto sul versante della Verità quanto sul versante della Giustizia nei loro controversi rapporti con il diritto. Perché "Diritto, Verità e Giustizia

<sup>17</sup> N. IRTI, *Diritto senza verità*, Roma-Bari, 211, XI-XIII.

<sup>18</sup> DAL LAGO, *Il politeismo moderno*, Milano, 1995, 25.

<sup>19</sup> OPOCHER, *il diritto senza verità*, in *Studi Carnelutti*, I, Padova, 1950, pp. 179-191; Id., *Lo Stato e il problema della verità*, in *Riv. fil.*, 1948, pp. 11-30 cit. da N. IRTI, *Diritto senza verità*, cit., XI-XIII.

<sup>20</sup> N. IRTI, *Destino di Nomos*, cit., 115 ss.

<sup>21</sup> CONTI, *Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto*, in *Verità e diritto*, cit., 161 ss.

<sup>22</sup> Id., *Verità religiose e verità costituzionali a confronto: il profondo significato per la teoria giuridica di talune sostanziali convergenze*, in *Diritto e verità*, cit., 255-279.

<sup>23</sup> Id., *Prometeo, il potere, l'uomo e la giustizia fra l'umano e il divino*, in *Diritto e verità*, cit., 305 ss.; Id., *Aiace e la ricerca della verità*, ivi, 309.

<sup>24</sup> Id., *L'albero della verità*, in *Diritto e verità*, cit., 327 ss., 332 ss.

<sup>25</sup> BRECCIA, *Immagini del diritto privato*, I, *Teoria generale, fonti, diritti*, Torino, 2013, 285-293; Id., *Diritto, Verità, Giustizia*, in *Scritti in onore di Angelo Luminoso*, I, Milano, 2013, 11-26, ora in *Immagini del diritto*, cit., 295-307.

sono un momento (imperfetto, pieno di difetti, un punto mai pienamente raggiunto) di una ricerca comune, da farsi qui sulla terra senza che sia dato proclamare, nella molteplicità dei fini, la fine”<sup>26</sup>.

Il metodo è chiaro anche in presenza di dubbi<sup>27</sup>.

La ricerca di un senso nel diritto va coniugato con la storia, l'ontologia e con la stessa missione del giurista<sup>28</sup> per sua natura diretta alla ricerca della regola più appropriata”<sup>29</sup> capace di soddisfare ogni problema di vita la cui soluzione esige un'attività “orientata a giustizia e portatrice di verità”<sup>30</sup>. Ma è necessario andare ancora più a fondo sul modo di operare dell'interprete.

La ricerca di una regola congrua e appropriata è alla base della stessa teoria dell'efficacia giuridica che esprime il principio generale della *convenienza* e *adattabilità* dell'effetto al fatto, come espressione più forte del modo del dovere essere<sup>31</sup>, il quale impone la ricerca “dello specifico interesse che con il fatto prende vita” ed esprime la normatività del fatto, “ove non c'è soltanto l'essere, ma fuso insieme ad esso e inscindibile da esso c'è anche il *dover-essere*”<sup>32</sup>. Sicché l'interprete deve “isolare e catturare la carica di valore contenuta nel fatto e alla luce di essa interrogare il testo e ricostruirne il senso” secondo un'esplorazione della vasta giuridicità “resa manifesta e fatta palese dal tipo e dallo stile di vita della comunità ... che scorre nella esperienza di vita dei consociati e da cui trae origine la prescrittiva normatività del fatto”. La quale, insomma, va ricercata attraverso la lettura della vita sociale che riflette il dovere etico di verità ossia il dover-essere portato dai fatti che scorrono nella legalità<sup>33</sup> fondata sulle Carte costituzionali nazionali ed europee.

Con una precisazione ulteriore: “non si può possedere la verità se non nella forma di doverla cercare ancora”<sup>34</sup> in base a precisi criteri selettivi.

In primo luogo, il sofferto ripensamento di Grandi Maestri che già negli anni Ottanta del Novecento hanno abbandonato “l'adorazione della legge positiva” per riconoscere che “il fatto accompagnato dal consenso sociale fa diritto” aprendosi così ad un diverso ruolo della giurisprudenza chiamata a “saggiare il fatto” anche alla luce del consenso dei

<sup>26</sup> BRECCIA, *Diritto, Verità, Giustizia*, cit., 300 ss.

<sup>27</sup> ZAGREBELSKY, *Contro l'etica della verità*, Roma-Bari, 2008, 165.

<sup>28</sup> HABERLE, *Diritto e verità*, trad. it. di F. Fiore, Torino, 2000, 105; CORSETTI, *Verità, decisione razionale e teoria della complessità*, in *Quaderni della Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 2005, 39; PAREYSON, *Verità e interpretazione*, Milano, 1971, 57 ss.

<sup>29</sup> VASSALLI, *Esame di coscienza di un giurista europeo*, in *Scritti giuridici*, cit., 777.

<sup>30</sup> SCALISI, *op. cit.*, 1268.

<sup>31</sup> FALZEA, *Efficacia giuridica*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, *Dogmatica giuridica*, cit., 62 ss.

<sup>32</sup> PUGLIATTI, *Per un convegno di diritto cosmico*, in *Scritti giuridici*, cit., 252.

<sup>33</sup> SCALISI, *Per un'ermeneutica giuridica “veritativa” orientata a giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1269.

<sup>34</sup> PAREYSON, *Verità interpretazione*, cit., 90, e v. NANCY, *Il giusto e l'ingiusto*, Milano, 2007.

consociati e “della effettiva validità sociale e giuridica della regola extralegale”. Sicché si dovrà indagare “una situazione di fatto già esistente, che si dà come regola e si fa diritto”<sup>35</sup>.

In secondo luogo, l'interprete dovrà esaminare il caso che può assumere autorità di “fatto” non come puro fatto storico, ma come valutazione giuridica fondata sulla sua persuasività nell'argomentazione giuridica per effetto della sua *tramandabilità* che lo trasforma in precedente.

Infine, la ragionevolezza<sup>36</sup> come “principio alla cui stregua saggiare il fatto che ambisce a diventare diritto” secondo un procedimento che conduce all'ermeneutica dell'effettività. Se la prima parola contiene il comprendere colorato dall'esistenza dell'interprete, la seconda esprime l'oggetto di tale conoscenza ossia la vita fattuale nella sua esistenza nel tempo, nel suo esserci qui e ora. L'interprete guarda il fatto dal tempo in cui è immerso. E ciò implica un ultimo passaggio.

Resta da precisare che ne è della certezza del diritto.

Anzitutto sono utili le sollecitazioni di Paolo Grossi. La certezza basata sull'assolutismo della legge “è sostanzialmente immotivata”, “un mito ossia una proposizione”, da ripensare in base ad un atteggiamento di conoscenza critica che capovolga il dogma, “per recuperare una dimensione che sia veramente diritto”. Più vicina al modello giudiziale della Corte costituzionale, e ad una legislazione che si basi su principi<sup>37</sup> alla ricerca, in concreto di “una decisione ... frutto nei campi del diritto che lo consentono (non nel diritto penale) di un corretto ingresso dell'interprete nel circolo ermeneutico che vincola all'uso di un sillogismo non più apodittico ma critico.

Insomma, l'ingresso dell'interprete nel circolo ermeneutico assume un chiaro senso se si precisa che “interpretazione non è riproduzione d'un significato oggettivamente preesistente già compiutamente prefissato: non è il pensare il già pensato è *inventio* prima che *demonstratio*”<sup>38</sup>, ossia ricerca della risposta più adeguata alla soluzione di un problema di vita. Da qui l'ineliminabile “impasto ermeneutico” fra precomprensione soggettiva dell'interprete ed oggettività e la difficoltà di tematizzare il “sommo principio della certezza”. Che può coniugarsi con diverse esigenze. Da un lato l'esigenza di prevedibilità e stabilità di un risultato che il diritto fissa, ad esempio, con la confessione “della verità di fatti” sfavorevoli alla parte dichiarante e il giudicato che pone fine alla lite. Un modo, perciò, di creare una verità che si risolve in “verità-fermezza-incontestabilità”. Dall'altro “un'incessante ricostruzione concettuale, secondo un'ermeneutica aperta alla ricerca, in ogni tempo, di una certezza come evidenza, prevedibilità, calcolabilità che si atteggia

<sup>35</sup> BENEDETTI, “Ritorno” al diritto ed ermeneutica dell'effettività, ora in Id., *Oltre l'incertezza*, cit., 109 ss.

<sup>36</sup> V. ora il bel saggio di P. PERLINGIERI, *La ragionevolezza nel sistema giuridico italo-europeo*, Napoli, 2926, 17 ss., 26 ss., 37 ss., 55 ss., 89 ss., 127 ss.

<sup>37</sup> P. GROSSI, *op. cit.*, 54, 66, 73, 74.

<sup>38</sup> BENEDETTI, *Ritorno al diritto ed ermeneutica dell'effettività*, cit. 12.

diversamente nella storia del pensiero (da Aristotele a San Tommaso, da Cartesio a Vico a Kant) sino al presente<sup>39</sup>.

Questa ermeneutica esige oggi una cosa su tutte.

Un mutamento di mentalità che è stato sollecitato in ogni Carta fondamentale dal 1948 in poi e deve continuare con forza a orientare il futuro. Una svolta motivata dalle tragedie della prima metà del Novecento, capace di porre e mantenere limiti alla legge e di richiamare il civilista al suo compito di garante dell'effettività dei diritti e dei principi fondamentali propri di una convivenza civile.

Il discorso del diritto, perciò, torna ancora all'ermeneutica in una sua accezione critica. Che rifiuta la radicalità nihilistica e si fonda sul dialogo. Utilizza una buona dogmatica attraverso la corretta argomentazione e il controllo dell'esito ermeneutico<sup>40</sup>. Non rinuncia alla certezza giuridica che il diritto cerca e crea secondo una sua peculiare misura che coincide a volte con la stabilità di un accertamento, come nella confessione o nel giudicato, altre volte in una fattispecie legale efficace, altre ancora in "una rigorosa argomentazione" che sorregga la decisione più adeguata. Alla ricerca di una verità che esige sempre un fare, una decostruzione orientata a cogliere "le possibilità costruttive" e "la misura necessaria a formulare una massima di decisione adeguata al caso"<sup>41</sup>. Tutto ciò in base ad una visione che si completa nella ricerca dei rimedi più adeguati al caso da decidere. Da ricercare con rigore sulla base di due considerazioni<sup>42</sup>.

Il rimedio come dispositivo tecnico di tutela è un effetto giuridico e in particolare un diritto che segue l'effetto primario di riconoscimento della rilevanza dell'interesse sostanziale.

Resta da chiarire l'essenza che rende necessaria, a volte indispensabile, la dimensione rimediale e il *proprium* sta nella situazione d'interesse a cui si rivolge il rimedio e nella sua autonomia strutturale e funzionale. Anzitutto il rimedio si rivolge ad un fatto dovuto che necessita di un'adeguata realizzazione e differisce perciò dall'effetto primario che si occupa di un'azione oggettivamente esigibile prevista da una fattispecie astratta. La funzione rimediale è poi volta non alla attribuzione di rilevanza dell'interesse ma al rafforzamento della tutela dell'interesse protetto. Tutto ciò pone in luce lo "stretto e diretto rapporto con l'interesse giuridico"<sup>43</sup> e le diverse potenzialità esplicative" del rimedio che non è "sempre determinabile a priori", "ma individuabile soltanto a posteriori, "avuto riguardo alla natura dell'interesse da soddisfare valutato in concreto nei suoi elementi" specifici. Insomma "una tecnica di tutela adatta ai tempi della complessità che "dialoga

<sup>39</sup> Si vedano i saggi raccolti nei due volumi curati da CARLEO, *Calcolabilità giuridica*, Bologna, 217; ID., *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, Bologna, 2018.

<sup>40</sup> BENEDETTI, *Sull'incertezza del diritto*, cit.

<sup>41</sup> BENEDETTI, *op. cit.*

<sup>42</sup> Per queste notazioni testualmente v. VETTORI, *Dalla dogmatica all'ermeneutica critica. Il percorso di Giuseppe Benedetti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4, 2019, in part. 1219 ss., ID., *Verità e dignità nel pensiero di Vincenzo Scalisi, in juscivile*, 2023, 3, 577 ss.

<sup>43</sup> V. P. PERLINGIERI, *Il "giusto rimedio" nel diritto civile*, in *Il giusto processo civile*, 2011, 4.



con i fatti. Che opera secondo “meccanismi di diritto orizzontale favorendo il recupero della complessa e plurale essenza della giuridicità” in un mondo globale. Governato da un diritto “a forma di rete più che di piramide” che trova “nella effettività della tutela il criterio fondante della propria riconoscibilità e validità”<sup>44</sup>.

Da qui il ruolo dei principi su cui sono illuminanti le parole di un Grande Magistrato.

“La rilevanza dei principi costituzionali nella pratica giurisdizionale dei nostri tribunali e delle nostre corti è andata crescendo col tempo ed appare oggi indiscutibile. L'ingresso della Costituzione (e poi dei Trattati europei e della Cedu) in un ordinamento da principio ancora formalmente caratterizzato da un sistema delle fonti che rispecchiava una concezione di sovranità assoluta del legislatore ordinario nazionale ha comportato la necessità di rileggere il testo delle leggi in senso conforme ai principi costituzionali (ed europei). Sempre più di frequente, nella motivazione di provvedimenti giudiziari, si parla oggi di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di legge che il giudice è chiamato ad applicare. È stata la stessa Corte costituzionale, d'altronde, ad incoraggiare il diffondersi di questa pratica interpretativa, chiarendo che una legge è incostituzionale non quando la si potrebbe interpretare in modo incompatibile con la Costituzione, bensì soltanto quando non vi sia alcuna possibilità di interpretarla conformemente a Costituzione. Al giudice ordinario resta perciò affidato il compito preliminare di vagliare ogni possibile interpretazione della legge, privilegiando quella meglio compatibile col dettato costituzionale ed investendo la Corte costituzionale solo se nessuna interpretazione conforme a Costituzione risulti possibile”<sup>45</sup>.

Il pensiero dei processualisti è articolato<sup>46</sup>.

Per alcuno l'interpretazione condotta per principi finisce per essere solo fonte di soggettivismo e incertezza che vanifica la decisione, per altri il processo è giusto quando ha rispettato la legge e i principi del processo, anche se sarebbe auspicabile una disciplina meno formalistica dei poteri officiosi del giudice (ispezioni, ordini di esibizione, interrogatorio libero delle parti, il ruolo del CTU) spesso però incompatibili con la ragionevole durata del processo

La stessa evoluzione del sistema nazionale e sovra nazionale è controversa. Da alcuni nettamente rifiutata da altri affrontata con cautela, precisando che è difficile trovare una casella in cui inquadrare la verità, ma ciò “non significa abbandonare la ricerca, per-

<sup>44</sup> V. SCALISI, *Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1058 ed ivi il richiamo a PASTORE, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova 2014, 27 ss.; OST, *Dalla piramide alla rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?*, in VOGLIOTTI, *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Torino, 2008, 29 ss. e VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007, 279 ss.

<sup>45</sup> COSÌ RORDOFF, in CONTI, *Il civilista e la verità*, in questa rivista, 2023 pp. 1029 ss.

<sup>46</sup> CONTI, *Verità e processo civile*, in questa Rivista, 10, 2026 347 ss.



ché la dimensione europea riserva sorprese e “compito dell’interprete è quello di tenersi pronto ad affrontare sfide sempre nuove” in particolare quella dei principi di effettività, di proporzionalità e di equivalenza.

Altri ancora sottolineano la diversità fra il giudice e lo storico. Il primo deve valutare solo ciò che gli è presentato in modo legittimo, ciò che conta per lui è il rispetto delle regole del gioco, mentre la selezione vero-falso spetta al secondo. Non ci sarebbe spazio peraltro per un dovere di verità delle parti oltre ai richiami alla lealtà e probità. Dunque, la verità come scopo del processo è estranea alla concezione pubblicistica o privatistica. Tratto comune è l’esistenza di una verità processuale formata sulle domande dei fatti e delle prove fornite dalle parti nel rispetto delle preclusioni e dei ruoli.

Su ciò esiste un corale appagamento dell’attuale assetto. Con alcune aperture, caute sui poteri officiosi del giudice in materie sensibili (art. 473-bis, 18 c.p.c., 116 2 comma) e sulle influenze europee in ordine ai principi di effettività in particolare<sup>47</sup>.

Di fronte a tutto ciò è forse utile ricordare il pensiero di Giuseppe Capograssi e la sua precisa idea sul ruolo della scienza giuridica. Che deve concentrare la sua attenzione, più che sul giudicare, sul processo come rapporto giuridico autonomo. Con un grandissimo progresso rispetto al passato. Perché la procedura, “da cosa empirica o accessoria che non si sapeva come qualificare”, è divenuta altro. Un “insieme di forme e di riti frutto dell’esperienza giuridica”<sup>48</sup>. Sintesi della vecchia e della nuova scienza del giudicare e del processo racchiusa in un’unica realtà<sup>49</sup>.

Con un compito nuovo che “riacquista il dono della fantasia speculativa” e la forza di ordinare l’esperienza giuridica<sup>50</sup>. Sulla base di un’idea precisa. La vita concreta al di fuori delle imposizioni della forza e della fede “si fonda sull’ingenua credenza nella verità”. Sicché la scienza deve assumere questa ingenua certezza<sup>51</sup>, riferita non ad un giudizio soggettivo ma ad ordine oggettivo da ricercare e attuare con azioni concrete.

<sup>47</sup> Mastroianni (a cura di), *Il diritto processuale dell’Unione europea*, Torino, 2025, 71 ss.

<sup>48</sup> CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, in *Rivista di diritto processuale*, ora in *Opere cit.*, V, 51 ss.

<sup>49</sup> *Id.*, *op. cit.*, 71-73 “Un lavoro che appariva al nostro autore appena agli inizi perché occorre unire insieme l’intuizione degli antichi e la capacità sistematica dei moderni che richiede un “riabituarti alla vita” dopo che si sono studiati concetti e costruzioni. Occorre ora una “esegesi della realtà” ove gli “uomini bene o male vivono e compiono il loro destino”. Perché “la scienza del diritto alla fine fa parte integrante dell’esperienza giuridica, aiuta l’esperienza giuridica a formarsi e deve ripensare il nuovo per riportarlo a quelle che sono le certezze essenziali e le permanenti strutture dell’esperienza.

<sup>50</sup> *Id.*, *op. cit.*, 72.

<sup>51</sup> *Id.*, *op. cit.*, 76.

